

COMUNICATO AL PERSONALE: DECRETO CURA ITALIA – ULTERIORI CHIARIMENTI INPS.

Facciamo seguito ai comunicati precedenti del 18 e del 26 marzo u.s. relativi ai benefici introdotti dal Decreto Legge “Cura Italia”, per rappresentarvi che in data 15 aprile l’INPS ha fornito, con il Messaggio n. 1621, alcuni chiarimenti inerenti ai requisiti e le modalità di fruizione del congedo Covid e dei permessi retribuiti aggiuntivi di cui all’art. 33 della Legge n. 104/1992.

In relazione ai suddetti chiarimenti, di seguito riepilogati, ciascun dipendente è invitato a verificare che la sua fruizione dei benefici in esame sia avvenuta/avvenga nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Istituto. In caso contrario, il lavoratore dovrà rettificare la/le domanda/e effettuata/e, rivolgendosi alla propria Funzione di gestione per ogni supporto si rendesse necessario, nonché per individuare eventuali diversi titoli di assenza a giustificazione delle giornate che, per effetto delle nuove indicazioni INPS, risultino non spettanti.

CONGEDO COVID-19

Preliminarmente si segnala che, alla luce del D.P.C.M del 10 aprile u.s. che ha previsto una ulteriore proroga del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, i termini per la fruizione del Congedo Covid sono stati prorogati fino al 3 maggio p.v. (Messaggio INPS n. 1648 del 16 aprile).

Con riferimento al Congedo Covid, l’INPS ha ribadito che il beneficio:

- non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, precisando che in presenza di domande presentate da genitori appartenenti allo stesso nucleo familiare per i medesimi giorni, viene accolta la domanda presentata per prima in ordine cronologico;
- spetta nel limite complessivo di 15 giorni per nucleo familiare (e non per ogni figlio), intendendosi per “nucleo familiare” i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 223/89 (e cioè iscritti nello stesso stato di famiglia). I coniugi separati o divorziati costituiscono quindi due nuclei familiari distinti qualora abbiano due diverse residenze.

Nei casi di affidamento esclusivo del minore, il genitore affidatario è l’unico soggetto titolare a fruire del Congedo Covid e il medesimo potrà assentarsi a tale titolo a prescindere dalla causale di assenza eventualmente fruita dall’altro genitore.

REQUISITI

Secondo quanto previsto dal Decreto Legge “Cura Italia” il congedo spetta a condizione che l’altro genitore presente nel nucleo familiare non sia:

1. beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
2. disoccupato o non lavoratore.

RisorseUmaneOrganizzazione

DecretoCuraltalia

Noi di Poste



In relazione al primo requisito l'INPS ha specificato che la fruizione del congedo Covid è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) percezione da parte dell'altro genitore appartenente al medesimo nucleo familiare di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria, Cassa Integrazione Guadagni in deroga, Assegno ordinario, Cassa Integrazione Guadagni Operai Agricoli, NASpl e indennità di disoccupazione per i collaboratori (DIS-COLL).

In particolare, in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l'incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell'attività lavorativa per l'intera giornata. Diversamente, nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro giornaliero, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l'altro genitore è ammesso alla fruizione del congedo Covid nella medesima giornata.

È stato inoltre precisato dall'Istituto Previdenziale che il genitore lavoratore dipendente destinatario di un qualsiasi trattamento di integrazione salariale che, nel periodo di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, voglia avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro, può optare di fruire del congedo Covid.

Con riferimento al secondo requisito (che l'altro genitore non sia disoccupato o non lavoratore) l'INPS ha precisato che devono essere considerati:

- "disoccupati", i soggetti che abbiano dichiarato, in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego (DID) e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti:
 - non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
 - sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917/1986) corrispondente, rispettivamente, a 8.145 euro e a 4.800 euro;
- non lavoratori, i soggetti che non hanno in essere alcun rapporto di lavoro - né di tipo subordinato né di tipo autonomo - e che non si trovino in uno stato di disoccupazione.

Qualora durante la fruizione di un periodo di congedo Covid, l'altro genitore appartenente al nucleo familiare cessi l'attività lavorativa o il rapporto di lavoro, la fruizione stessa si interrompe con la cessazione del rapporto di lavoro e le giornate successive non potranno essere riconosciute né indennizzate a titolo di congedo Covid.

SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

Come previsto dal Decreto Legge Cura Italia, il congedo Covid è incompatibile con la richiesta del bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting di cui all'articolo 23 del medesimo Decreto, presentata dal genitore stesso o dall'altro genitore appartenente al medesimo nucleo familiare.

In base a quanto specificato dall'INPS con il messaggio del 15 aprile scorso, il Congedo Covid è inoltre incompatibile con la fruizione contemporanea (cioè negli stessi giorni) da parte dell'altro genitore appartenente al medesimo nucleo familiare:

- del congedo di maternità/paternità spettante per lo stesso figlio (il Congedo Covid è però compatibile con la contemporanea percezione dell'indennità di maternità/paternità per lo stesso figlio da parte dell'altro genitore iscritto alla Gestione separata o lavoratore autonomo che stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzato);
- del congedo parentale fruito per lo stesso figlio;
- dei riposi giornalieri per allattamento fruiti per lo stesso figlio.

RisorseUmaneOrganizzazione

DecretoCuralItalia

Noi di Poste



Qualora ci siano più figli nel nucleo familiare è invece possibile la fruizione del congedo Covid per la cura di un figlio nelle stesse giornate in cui l'altro genitore facente parte del medesimo nucleo fruisce di benefici a tutela della maternità o paternità sopra indicati per altro figlio.

SITUAZIONI DI COMPATIBILITÀ

È possibile la fruizione del Congedo Covid nelle medesime giornate in cui l'altro genitore, appartenente allo stesso nucleo familiare:

- sia assente dal lavoro per malattia, ferie o aspettativa non retribuita;
- renda la prestazione di lavoro in modalità smart-working;
- non stia rendendo la prestazione lavorativa in ragione della pausa contrattuale prevista dal proprio contratto di lavoro part time o intermittente;
- sia in sospensione obbligatoria derivante dalla chiusura delle attività commerciali e di lavoro autonomo disposta per l'emergenza sanitaria da COVID -19.

Inoltre la fruizione del congedo Covid è compatibile con la percezione sia da parte del genitore richiedente che da parte dell'altro genitore presente nel nucleo familiare, delle indennità previste dal Decreto "Cura Italia" per i professionisti e i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS, i lavoratori stagionali del turismo e stabilimenti termali, i lavoratori del settore agricolo e i lavoratori dello spettacolo.

Infine, qualora il medesimo figlio per il quale si richiede il Congedo Covid sia portatore di handicap grave, l'INPS ha chiarito che nelle stesse giornate in cui un genitore fruisce del suddetto congedo Covid l'altro genitore, appartenente al medesimo nucleo familiare, può assentarsi in favore dello stesso figlio a titolo di:

- permessi ordinari e aggiuntivi di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992;
- prolungamento del congedo parentale;
- congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del T.U. 151/2001.

PERMESSI AGGIUNTIVI A TUTELA DEL'HANDICAP

Con riferimento alle 12 giornate aggiuntive previste dall'articolo 24 del Decreto Legge "Cura Italia" l'INPS ha specificato che, in caso di accesso ai trattamenti di integrazione salariale a titolo di Cassa Integrazione Guadagni (Ordinaria o In Deroga) ovvero di Assegno Ordinario a carico del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) o dei Fondi di Solidarietà Bilaterali, le stesse:

- non spettano, in caso di sospensione a zero ore
- spettano in misura riproporzionata in caso di riduzione di orario, prendendo a riferimento la ridotta prestazione lavorativa richiesta, secondo le regole di riproporzionamento adottate per i permessi fruiti da coloro che hanno un rapporto di lavoro part-time verticale.

Roma, 22 aprile 2020

RisorseUmaneOrganizzazione

DecretoCuraItalia

Noi di Poste

